



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Alberto Tetamo

- Presidente

dott. Rodolfo Magrì

- Giudice rel.

dott. Natalia Fiorello

- Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

LETTO il ricorso depositato in data 27.09.2022 da:

- 1) [REDACTED] residente in Cuneo
- 2) [REDACTED] con sede in Cuneo

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 27.09.2022, [REDACTED] personalmente e quale socia unica ed illimitatamente responsabile di [REDACTED] ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che i ricorrenti sono debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre

procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato in particolare che la società non supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, lett. d) del Codice della Crisi e che il socio illimitatamente responsabile non svolge attività imprenditoriale in forma individuale;

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

[REDACTED]

[REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore l'O.C.C., rag. Cristina Cerutti, con studio in Cuneo, corso Nizza n. 30;

ORDINA

ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito; rilevato che la debitrice non ha alcun familiare a carico;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dai debitori;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 05.12.2022

Il Presidente

dr. Alberto Tetamo

Il Giudice est.

dr. Rodolfo Magri